



CITTA' DI VELLETRI

Città metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it



LINEE GUIDA

*per la gestione e la salvaguardia
DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO*

2021



CITTÀ DI VELLETRI

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

LINEE GUIDA

per la gestione e la salvaguardia

DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

A cura dell'ufficio Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Velletri

Arch. Federica Veroni

Arch. Damiano Maurizio Sollami

LINEE GUIDA

per la gestione e la salvaguardia

DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

A cura dell'ufficio Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Velletri

INDICE

	FINALITA'
ART.1	AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 2	AUTORIZZAZIONE
ART. 3	DIVIETI
ART. 4	OBBLIGHI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI
ART.5	AREE INTERESSATE DA CONCESSIONE, RISTRUTTURAZIONE, AUTORIZZAZIONE EDILIZIA
ART. 6	ELIMINAZIONE DI ALBERI
ART. 7	ESENZIONI
ART. 8	DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SPECIE "OLEA EUROPEA"
ART. 9	SANZIONI
ART. 10	ALBERI DI ECCEZIONALE INTERESSE
ART. 11	ALBERI MORTI E/O MALATI
ART. 12	NUOVI IMPIANTI
ART. 13	INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO
ART. 14	INTERVENTI SUI BOSCHI
ART. 15	NORME TRANSITORIE E ATTUATIVE
MODELLO A	RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER <u>L'ABBATTIMENTO</u> DI ALBERO/I RICADENTE/I SU AREA PRIVATA PER TEMUTA PERICOLOSITÀ
MODELLO B	COMUNICAZIONE PER LA POTATURA DI ALBERO/I RICADENTE/I SU AREA PRIVATA
MODELLO C	SEGNALAZIONE D'INTERESSE PER LA TUTELA DEGLI ALBERI DI PREGIO
MODELLO D	COMUNICAZIONE DI TAGLIO BOSCO
MODELLO E	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE TAGLIO BOSCHIVO
ALLEGATO F	DEFINIZIONI
ALLEGATO G	DISPOSIZIONI GENERALI DI POTATURA DI SOGGETTI ARBOREI
ALLEGATO H	ELENCO DELLE PIÙ SIGNIFICATIVE ESSENZE AUTOCTONE TIPICHE DEL PAESAGGIO LAZIALE O ENTRATE STORICAMENTE A FAR PARTE DEL PAESAGGIO

FINALITA'

Le presenti Linee Guida nascono con l'intento di salvaguardare il patrimonio arboreo esistente sul territorio del Comune di Velletri nella sua globalità.

La salvaguardia viene attuata sugli esemplari arborei che abbiano raggiunto una dimensione ragguardevole, esplicandosi anche a livello preventivo, impedendo danneggiamenti irreversibili stabilendo corrette modalità di potatura, vietando di procedere a scavi, impermeabilizzare il terreno o ammassare materiali in vicinanza degli apparati radicali, nonché fornendo un consiglio esperto al cittadino che intenda operare sulle alberature protette.

La salvaguardia interessa sia le alberature di proprietà privata che quelle di proprietà pubblica.

Inoltre viene introdotto il principio secondo il quale, in caso di eliminazione giustificata di un albero protetto, si rende obbligatoria la messa a dimora di un nuovo albero, scelto in funzione dello sviluppo raggiungibile a maturità e posto ad una distanza corretta da fabbricati, strade e fondi confinanti. La scelta di un albero idoneo in relazione alla sua locazione, difatti, si traduce in una minor necessità di manutenzione ordinaria (es. potatura di contenimento).

Viene inoltre tenuta in considerazione la volontà del proprietario di procedere alla ristrutturazione del giardino, consentendo l'eliminazione di alberi protetti a condizione che venga realizzato un progetto con nuove messe a dimora, coerentemente con quanto eliminato.

Infine vi è l'intento di individuare gli alberi che abbiano eccezionale interesse storico, ambientale e paesaggistico, sottoponendoli ad ulteriore tutela.

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Le presenti Linee Guida trovano applicazione nell'ambito del territorio comunale.

Risultano comunque escluse le aree definite come bosco dalla L.R. n. 39/2002 e dal Reg. reg. n. 7/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Sono altresì escluse tutte le aree vincolate ai sensi delle vigenti leggi (es. D.Lgs. n. 42/2004, L.R. n. 1/2009) e quelle oggetto di norme più restrittive di quelle di seguito elencate.

1.2 Sono protetti dalle seguenti Linee Guida:

- a) gli alberi con una circonferenza del tronco, misurata ad un'altezza di 130 centimetri da terra, di almeno 120 cm ;
- b) gli alberi di altezza pari o superiore a 12 metri;
- c) gli alberi che non raggiungono le dimensioni prescritte per la propria intrinseca caratteristica della specie e/o varietale;
- d) gli alberi con più fusti dipartentesi dalla stessa ceppaia (policormici), con somma delle circonferenze di ciascun fusto misurata a 130 cm da terra che raggiunga i 180 cm.

1.3 L'Amministrazione Comunale può tutelare, così come previsto all'art.11, le piante che, anche di dimensioni inferiori a quelle prescritte, risultino di particolare interesse o pregio, previo parere degli Uffici competenti.

ART. 2 AUTORIZZAZIONE

2.1 Chiunque abbia intenzione di effettuare un qualunque intervento avente lo scopo di modificare la struttura, la forma o le caratteristiche (**potatura drastica**) delle piante protette ai sensi del precedente art. 1 oppure intenda effettuarne l'**abbattimento**, deve richiederne autorizzazione alla Amministrazione Comunale, che si potrà avvalere della consulenza di esperti del settore (dottori agronomi, forestali, periti agrari iscritti all'albo professionale).

L'autorizzazione deve essere rilasciata entro 60 giorni dalla data di ricevimento. In caso contrario la richiesta di autorizzazione deve ritenersi accolta.

L'autorizzazione ha una validità di anni uno a partire dalla data di rilascio e dovrà essere tenuta a disposizione sul luogo dell'intervento durante lo svolgimento dello stesso per eventuali controlli da parte della Amministrazione Comunale.

Qualora l'autorizzazione disponesse particolari condizioni (es. la ripiantumazione in sostituzione di soggetti abbattuti), gli interventi relativi dovranno essere eseguiti nell'arco dello stesso periodo di validità dell'autorizzazione.

La richiesta di autorizzazione va inoltrata al Comune di Velletri presso l'ufficio Edilizia Privata e Urbanistica utilizzando l'apposito **modello A**.

2.2 Per quanto riguarda le richieste di autorizzazione riguardanti aree interessate da interventi edilizi, queste dovranno essere corredate da documentazione fotografica di tutti gli alberi che sorgono nel lotto edificabile con relativo rilievo planimetrico. Le autorizzazioni in questione dovranno essere sottoposte alla disamina dell'Ufficio Tecnico comunale il quale esprimerà parere vincolante.

2.3 Nel caso in cui l'area oggetto dell'intervento sia classificata come bosco, la richiesta di autorizzazione e/o la denuncia di taglio devono essere formulate sulla base delle disposizioni di cui al Reg. reg. n. 7/2005 e inoltrate agli Enti di competenza.

2.4 L'eliminazione degli alberi appartenenti a popolamenti arborei non facenti parte di giardini e parchi urbani e non classificabili come bosco sono comunque soggetti ad autorizzazione, qualunque sia la loro dimensione. Gli interventi devono essere effettuati nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 aprile, secondo le modalità stabilite dalle "Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale" in vigore, salvo casi di particolare urgenza o di pubblica utilità. E' vietata l'estirpazione delle ceppaie vitali.

2.5 La richiesta di autorizzazione presuppone il pagamento delle spese di istruttoria da parte del richiedente, determinate in sede di approvazione del presente regolamento in **€ 60,00**. Successivamente, tale importo potrà essere variato, alla luce dei maggiori costi amministrativi sostenuti dall'ufficio per l'istruttoria di ogni singola pratica, con deliberazione di Giunta Comunale.

Il pagamento di tale importo si applica anche alle richieste e alle comunicazioni di cui alle leggi regionali n. 1/2009, n. 39/2002 nonché al Reg. reg. n. 7/2005. Resta ferma la possibilità dell'Amministrazione di richiedere perizie tecniche da parte di professionisti abilitati o altra documentazione integrativa nei casi in cui l'istruttoria risulti particolarmente complessa per la presenza di fattori come, ad esempio, inclinazione del tronco di oltre 15% rispetto all'asse, evidenti stati di seccume sulla chioma, costolature sul tronco, cavità del tronco, apparato radicale parzialmente rescisso.

ART. 3 DIVIETI

3.1 Ai sensi delle presenti Linee Guida è espressamente vietato:

- a) abbattere, incendiare, danneggiare o rimuovere gli alberi di cui all'art. 1;
- b) procedere a capitozzatura (eliminare il cimale) o a scalvatura sugli alberi di cui all'art. 1;
- c) procedere a scavi, impermeabilizzare il terreno o ammassare materiali ad una distanza dagli alberi protetti ai sensi dell'art. 1 inferiore al raggio di rispetto come da tabella 1

Tabella 1

CIRCONFERENZA FUSTO	RAGGIO DI RISPETTO
DA cm 120 FINO A cm 239	m 3
DA cm 240 FINO A cm 359	m 5
OLTRE cm 360	m 8

d) spandere a terra sostanze nocive per le piante protette ai sensi dell'art. 1.

e) utilizzare gli alberi protetti ai sensi dell'art. 1 quali sostegni per cavi aerei, transenne, ripari, recinzioni ed altro.

3.2 Il dirigente può concedere deroghe ai divieti di cui al precedente comma, lettera b) su presentazione di richiesta motivata e corredata da perizia agronomica, quando esistono seri rischi di incolumità pubblica o non sia possibile operare con nessuna altra tecnica che eviti l'immediato abbattimento dell'albero.

3.3 Le altre operazioni non vietate dal presente articolo su alberi di cui all'art. 1 sono comunque comunicate al Comune utilizzando lo schema **modello B**. Tali operazioni non sono soggette al pagamento dei diritti d'istruttoria.

ART. 4 OBBLIGHI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

4.1 L'Amministrazione Comunale, al fine di conservare gli alberi protetti oggetto di domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 2, può prescrivere determinati interventi e modalità di esecuzione degli stessi che il proprietario e l'esecutore materiale dei lavori dovranno adottare.

4.2 In particolare, nel caso di autorizzazione all'abbattimento (cfr art. 6 e 12), è obbligatoria la piantumazione di un'altra essenza della stessa specie e varietà o della stessa classe di grandezza di quella da eliminare, (vedi tabella 2) salvo le eccezioni di cui al comma 4.3, 5.4 e 12.

Tabella 2

TIPO DI PIANTA	ALTEZZA RAGGIUNGIBILE A MATURITA'	DISTANZA MINIMA CONSIGLIATA DA CONFINI E FABBRICATI
ARBUSTO O ALBERO DI 4° GRANDEZZA	m 2,5 - 8	m 1,5
ALBERO DI 3° GRANDEZZA	m 8 - 15	m 3
ALBERO DI 2° GRANDEZZA A CHIOMA FASTIGIATA	m 15 - 20	m 4
ALBERO DI 2° GRANDEZZA	m 15 - 20	m 6
ALBERO DI 1° GRANDEZZA A CHIOMA FASTIGIATA	OLTRE m 20	m 6
ALBERO DI 1° GRANDEZZA	OLTRE m 20	m 8

4.3 La piantumazione andrà effettuata all'interno della stessa area a verde ove sorgono gli alberi per cui è stata concessa l'autorizzazione all'eliminazione. Qualora la piantumazione non fosse realizzabile all'interno della predetta area con alberi della stessa classe di grandezza a causa di situazioni di eccessiva ristrettezza dei luoghi ai sensi degli artt. 892 - 895 C.C., vicinanza ai fabbricati, vicinanza a servizi tecnologici interrati e fuori terra, potranno essere messi a dimora alberi di una differente classe di grandezza, secondo quanto disposto dall'ufficio Edilizia Privata e Urbanistica. Se anche ciò non fosse possibile, viene disposta con onere a carico del richiedente la piantumazione in un'altra area, anche di proprietà comunale, indicando specie e dimensione delle piante, tempi e modalità di esecuzione dei lavori. (Vedi Tabella 3)

Tabella 3

DISTANZA DALLE UTENZE AEREE	DISTANZA DALLE UTENZE SOTTERRANEE	DISTANZA DA SOLAI E/O MANUFATTI INTERRATI
la distanza degli alberi da utenze aeree, di telecomunicazioni ed elettriche sarà in funzione delle singole situazioni e dei vincoli e delle servitù esistenti, nel rispetto della normativa vigente.	in corrispondenza di servizi tecnologici interrati per la manutenzione dei quali, in futuro, possa rendersi necessario effettuare ulteriori scavi, vanno rispettate le seguenti distanze minime di impianto, fatte salvo norme più restrittive o diverse prescrizioni da parte degli Enti gestori: <ul style="list-style-type: none">• Per alberi di 1° grandezza = mt 4• Per alberi di 2° grandezza = mt 3	per tutte le alberature 3 mt.

4.4 Le spese degli interventi di conservazione sugli alberi di eccezionale interesse storico, ambientale, paesaggistico di cui all'art. 11, qualora fossero oggetto di richiesta di autorizzazione da parte dei proprietari sono a carico degli stessi.

4.5 E' fatto obbligo al richiedente dell'autorizzazione consentire l'accesso al fondo ai tecnici o ai consulenti comunali per i sopralluoghi di verifica, previo appuntamento, entro 50 giorni dalla data di richiesta di autorizzazione o di messa a dimora di nuove piantumazioni come da disposizioni particolari.

ART. 5 AREE INTERESSATE DA CONCESSIONE, RISTRUTTURAZIONE, AUTORIZZAZIONE EDILIZIA

5.1 Nel caso di richiesta di concessione edilizia, ristrutturazione e autorizzazione edilizia che comporti l'eliminazione di alberi di cui all'art. 1, deve essere allegata ai progetti il rilievo planimetrico dell'area con evidenziati gli alberi esistenti, nonché esauriente documentazione fotografica di tutti gli alberi.

5.2 Inoltre, in ogni caso di intervento edilizio, la progettazione e le modalità di esecuzione di lavori devono tenere conto della presenza di alberi protetti ai sensi dell'art. 1, in particolare per la salvaguardia degli apparati radicali e della chioma, la quale potrà essere potata secondo le disposizioni impartite dagli uffici comunali.

5.3 L'Amministrazione Comunale, nel caso di autorizzazione all'abbattimento, richiede al proprietario di piantumare a sue spese altri alberi in sostituzione di quelli eliminati, specificandone la specie e la dimensione, ovvero approva il progetto di ristrutturazione dello spazio verde del proprietario con firma del proprio tecnico abilitato.

5.4 Nel caso di interventi di consistente entità per i quali il valore della fornitura delle piante da mettere a dimora superi l'importo di euro 5.000,00, l'atto abilitativo è subordinato alla costituzione di specifico deposito cauzionale o polizza fidejussoria sostitutiva, di entità pari a detto valore. Tale deposito verrà svincolato ad attecchimento dei nuovi alberi, dopo la verifica da parte dei competenti uffici a seguito del rispetto delle precisazioni contenute nell'autorizzazione e, comunque, non prima di 1 (un) anno dalla messa a dimora degli stessi, previa presentazione di autocertificazione di detto rispetto.

5.5 Il valore degli alberi da mettere a dimora, a reintegro del patrimonio arboreo, viene determinato sulla base dei prezzi desunti dal listino ASSOVERDE relativo all'anno in vigore al momento del rilascio dell'autorizzazione.

5.6 Qualora la piantumazione non fosse realizzabile all'interno del lotto edificando a causa di situazioni di eccessiva ristrettezza dei luoghi ai sensi degli artt. 892 - 895 C.C. , vicinanza ai fabbricati, vicinanza a servizi tecnologici interrati e fuori terra, l'Amministrazione Comunale dispone con onere a carico del concessionario la piantumazione in un'altra area, anche di proprietà comunale, indicando specie e dimensione delle piante, tempi e modalità di esecuzione dei lavori.

5.7 Gli alberi piantati in sostituzione non potranno essere rimossi o danneggiati in qualsiasi modo senza relativa autorizzazione.

5.8 Inoltre, per l'effettuazione di lavori edili in prossimità di piante tutelate ai sensi dell'art.1, queste dovranno obbligatoriamente essere protette con strutture temporanee che evitino il danneggiamento del fusto, dei rami e degli apparati radicali. Dette strutture temporanee dovranno preferibilmente consistere in recinzione in tavole e pali in legno e rete plastica da cantiere delimitante l'area di rispetto radicale di cui alla tabella 1. In tale area, non sono ammessi la posa di pavimentazioni impermeabili,

anche se temporanee, l'accatastamento di attrezzature e materiali alla base o contro le piante, l'infissione di chiodi, l'installazione di corpi illuminanti e di cavi elettrici sugli alberi, l'imbragamento dei tronchi, ecc. Particolare attenzione deve essere posta nello smaltimento delle acque di lavaggio, alla manipolazione ed accumulo in cantiere di altre sostanze inquinanti (carburanti, lubrificanti, leganti, ecc.) nonché al governo delle fonti di calore e di fuoco.

5.9 L'esecuzione degli scavi all'interno dell'area di pertinenza degli alberi è ammessa in casi di necessità comprovata e documentata in sede di autorizzazione. In tal caso, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità meccanica del soggetto arboreo, devono essere adottate particolari precauzioni quali ad esempio: scavi a mano, rispetto delle radici portanti evitandone il danneggiamento o l'amputazione, impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo prossimo alle piante (spingitubo, micro tunneling, sistemi di aspirazione, escavatori a risucchio, soffiatori a pressione, lance ad aria compressa tipo "Air Spade".

5.10 Qualora durante gli scavi, anche al di fuori dell'area di pertinenza, non sia possibile evitare la rimozione di radici e previa formale comunicazione all'ufficio comunale, queste devono essere asportate con taglio netto (e non strappate) con motosega o cesoie, provvedendo alla tempestiva disinfezione delle superfici di taglio per mezzo di opportuni anticrittogamici.

ART. 6 ELIMINAZIONE DI ALBERI

6.1 In deroga ai divieti di cui all'art. 3, potranno essere autorizzate le eliminazioni di alberi protetti ai sensi dell'art. 1 nei casi seguenti:

- a. le piante risultino essere oggetto di patologie che rendano impossibile la loro conservazione oppure risultino in condizioni di precarietà statica, tale da costituire pericolo per cose e persone;
- b. le piante risultino aver compromesso irrimediabilmente il loro sviluppo vegetativo per cause naturali (es. vento, neve) o per cause antropiche (es. errate potature eseguite nel passato, ferite da automezzi, eccessivo costipamento del terreno);
- c. sostituzione graduale di alberi in un popolamento coetaneo o para-coetaneo, maturo o stramaturato;
- d. eliminazione di specie esotiche nell'ambito di un intervento di rinaturalizzazione;
- e. eliminazione di specie estranee al contesto in interventi di ripristino storico;
- f. alberi siti a distanza troppo ravvicinata da confini di proprietà o da edifici;
- g. diradamento del numero di piante eliminando quelle aduggiate o soprannumerarie;
- h. reale necessità di procedere a scavi o a drastiche modifiche della chioma che lesionerebbero gli alberi in modo irrimediabile.
- i. venga presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione un'ipotesi di ristrutturazione dello spazio verde ove sorgono le piante che si intendono eliminare, la quale dovrà essere approvata dagli uffici competenti. La realizzazione dell'intervento deve essere eseguita entro un anno dalla data di notifica dell'autorizzazione unita all'approvazione e sarà oggetto di verifica e controllo da parte della Amministrazione Comunale.
- j. piante interessate da patologie trasmissibili, che pregiudichino in modo certo la vita di altre piante, o per le quali sussistano norme di lotta obbligatoria mediante abbattimento.

6.2 Nei succitati casi il richiedente può allegare alla domanda di autorizzazione relazioni tecniche, perizie, progettazioni e quant'altro riterrà opportuno, purché vengano prodotte da un professionista abilitato. (perito agrario, dottore agronomo, dottore in scienze forestali, architetto paesaggista).

ART. 7 ESENZIONI

7.1 Sono esentati dalla richiesta di autorizzazione:

- a) gli interventi eseguiti direttamente o per conto della Amministrazione Comunale;
- b) gli interventi obbligatori in seguito a sentenza giudiziaria;
- c) gli interventi atti a scongiurare immediati pericoli a persone e cose;
- d) gli interventi all'interno di aziende vivaistiche, frutteti produttivi e frutteti familiari
- e) gli interventi da eseguirsi sulle aree del demanio militare o ad essi assimilabili.

7.2 In ogni caso, gli interventi sugli alberi protetti ai sensi dell'art. 1 atti a scongiurare immediati pericoli a persone e cose potranno essere, dopo avviso, anche telefonico, al Comando di Polizia municipale, comunicati per iscritto entro 15 giorni dall'effettuazione dell'intervento indicando le ragioni che lo hanno determinato, allegando documentazione fotografica dell'albero/i, all'ufficio Edilizia Privata e Urbanistico.

7.3 Non sono esentati dalla richiesta di autorizzazione gli interventi su aree agricole non direttamente interessate dalle coltivazioni.

ART. 8 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SPECIE “*OLEA EUROPEA*”

8.1 Dato l'inestimabile valore degli alberi appartenenti alla specie *Olea Europea* in riferimento al territorio, al paesaggio, alla storia e all'economia del territorio di Velletri, il presente regolamento fornisce ulteriori mezzi di tutela oltre alle disposizioni e nell'ambito delle finalità di cui alla L.R. n. 1/2009 e ss.mm.ii.

8.2 Chiunque sia proprietario o titolare di altro diritto reale su uno o più alberi di ulivo è tenuto a conservarli e mantenerli in buona salute.

8.3 Sugli alberi di cui al presente articolo, non sono ammessi in nessun caso il taglio a raso del tronco, la capitozzatura e ogni altro tipo di intervento non finalizzato strettamente alla produzione e alla conservazione dell'albero.

8.4 Gli interventi di scalvatura sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune.

8.5 Gli interventi di potatura ordinaria da parte di produttori agricoli o proprietari di frutteti produttivi o familiari non sono soggetti a comunicazione né ad autorizzazione da parte del Comune.

8.6 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti gli individui arborei della specie *Olea Europea* che abbiano superato un'età stimata di 40 anni ivi compresi quelli presenti in frutteti produttivi o familiari.

ART. 9 SANZIONI

9.1 In caso di inosservanza alle norme del presente Regolamento i trasgressori sono soggetti, per ciascun albero di cui all'art. 1, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7bis del d.lgs. n. 267/2000.

9.2 Nel caso di danni provocati agli alberi di cui all'art. 1 la sanzione è applicata, per ciascun albero, secondo le seguenti modalità:

- a) Danni all'apparato radicale, potatura non autorizzata o eseguita in modo diverso da quanto prescritto, ma senza gravi danni **da € 25,00 a € 150,00**
- b) Danni all'apparato radicale, potatura non autorizzata o eseguita in modo diverso da quanto prescritto, con danneggiamento consistente **da € 150,00 a € 450,00**

c) Danni irreparabili all'apparato radicale, abbattimento di un albero € 500,00

9.3 Nel caso di danneggiamento, anche a seguito di esecuzione di intervento diverso da quello prescritto, o abbattimento non autorizzato di albero tutelato ai sensi dell'art.1, commi 2 e 3, oltre alla sanzione il trasgressore sarà soggetto al risarcimento del danno calcolato mediante procedimento di stima del valore ornamentale dei soggetti arborei e conseguente stima del danno.

9.4 L'Amministrazione Comunale, a sua discrezione, può dare facoltà al contravventore di risarcire il danno arrecato al patrimonio arboreo con l'acquisto e la piantagione di un numero di alberi di dimensioni e specie indicate dal competente Ufficio Comunale, pari al valore del danno stesso. Le piante acquistate verranno messe a dimora, ove possibile, all'interno della proprietà del contravventore o eventualmente in altro luogo pubblico individuato dall'Amministrazione.

ART. 10 ALBERI DI ECCEZIONALE INTERESSE

10.1 L'Amministrazione Comunale tiene un registro degli alberi di eccezionale interesse storico, ambientale, paesaggistico da sottoporre sottopone a maggior tutela.

10.2 In ogni caso, qualsiasi intervento su detti alberi deve essere eseguito da ditta specializzata, fatta salva la sorveglianza ed il controllo degli Uffici Comunali.

ART. 11 ALBERI MORTI E/O MALATI

11.1 E' fatto obbligo al proprietario comunicare, ai sensi dell'art. 3.3 del medesimo testo, l'abbattimento degli alberi morti di cui all'art. 1.

11.2 E' fatto obbligo al proprietario di segnalare agli Uffici Comunali eventuali sintomi di malattie interessanti gli alberi protetti ai sensi dell'art. 1.

11.3 Nel caso di alberi morti o malati per i quali venga comunicato l'abbattimento, è obbligatoria la loro sostituzione, tranne per i casi in cui la piantumazione sia impossibile per il rischio di reinfezione a carico dei nuovi soggetti. In questi casi può essere disposta la piantumazione di nuovi soggetti in altre aree di proprietà comunale.

11.4 Per le malattie oggetto di particolari prescrizioni fitosanitarie previste dalle vigenti leggi, l'Amministrazione Comunale segnala il caso al Servizio Fitosanitario Regionale per quanto di competenza.

ART. 12 NUOVI IMPIANTI

12.1 Le nuove piantagioni da effettuarsi all'interno dei giardini e dei parchi urbani andranno effettuate di preferenza con essenze di tipo ornamentale, appositamente coltivate e preparate per l'utilizzo previsto.

12.2 Le piante devono raggiungere almeno i 12-14 cm di circonferenza del tronco, misurata a 130 cm da terra, per le caducifoglie o l'altezza di cm 200 per le sempreverdi ed essere dotate di zolla. E' consigliato inoltre l'uso di tutori per sostenere la pianta nei primi anni d'impianto.

12.3 Per le nuove piantumazioni da effettuarsi nelle rimanenti situazioni, la scelta deve cadere su essenze autoctone tipiche dell'ambiente laziale o entrate storicamente a far parte del paesaggio, come dall'allegato 3.

ART. 13 INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO

13.1 Gli interventi sugli alberi di cui all'art. 1 del presente Regolamento facenti parte del patrimonio arboreo Comunale sono stabiliti dall'Ufficio Tecnico comunale competente.

13.2 In particolare, per quanto riguarda l'eliminazione delle piante, deve essere redatta apposita relazione da proprio personale tecnico o da professionisti incaricati in cui vengono descritte le motivazioni che rendono necessaria l'eliminazione, allegando la relativa documentazione fotografica.

13.3 Le piante eliminate dovranno essere sostituite con altre della stessa specie o della stessa classe di grandezza, entro l'anno successivo all'anno di rimozione, tranne nei casi di eccessiva ristrettezza dei luoghi ai sensi degli artt. 892 - 895 C.C. , vicinanza ai fabbricati, vicinanza a servizi tecnologici interrati e fuori terra e in tutti i casi in cui vi sia intralcio o impedimento ai sensi del vigente Codice della Strada.

ART. 14 INTERVENTI SUI BOSCHI

Per l'esecuzione del taglio colturale di un bosco occorre rispettare le norme forestali contenute principalmente nella legge regionale n. 39/2002 e nel regolamento attuativo n.7/2005, al fine di mantenerlo sano e permettere la rinnovazione naturale, cioè la nascita di nuove piante.

14.1 INFORMAZIONI GENERALI SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI TAGLI BOSCHIVI

Generalmente nel bosco governato a ceduo si effettuano due tipi di taglio: il taglio di dirado (detto anche intercalare) ed il taglio di fine turno.

I tagli di dirado:

- devono essere eseguiti sui soli polloni del turno e prioritariamente sulle piante ammalate, deperienti, aduggiate, senza prospettive di sviluppo e non possono essere abbattute matricine;
- possono essere eseguiti dal 1 ottobre al 14 giugno dell'anno successivo (non possono quindi essere eseguiti durante il periodo di massimo rischio di incendi boschivi ovvero dal 15 giugno al 30 settembre).

I tagli di fine turno:

- possono essere effettuati a partire dal quattordicesimo anno dal precedente taglio di fine turno;
- le matricine del turno da riservare per ogni ettaro di superficie devono essere almeno trenta e di diametro almeno pari o superiore a quello medio delle matricine esistenti, individuate tra le piante migliori, sane e vigorose. La densità deve essere aumentata per situazioni specifiche;
- almeno il 75% delle matricine debbono essere scelte fra le piante da seme o, in mancanza, fra i polloni migliori e più sviluppati, di diametro non inferiore a quello medio, in relazione alle classi di età e ai tipi strutturali del soprassuolo, distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata, includendo anche le matricine di specie diverse da quella dominante;
- possono essere eseguiti dal 15 ottobre al 15 aprile dell'anno successivo.

14.2 A CHI INOLTARE LE RICHIESTE DI TAGLIO

Prima di eseguire un taglio colturale è sempre necessario presentare una comunicazione o una richiesta di autorizzazione.

- I tagli boschivi aventi estensione **superiore a tre ettari** rientrano nella competenza della Città metropolitana di Roma Capitale (L.R. 53/1998 art.10 co.1 b) e L.R. 39/2002 art.5 co.3). Il

proprietario deve presentare l'apposita modulistica ai competenti uffici, scaricabile dal sito www.cittametropolitanaroma.gov.it

- Per i tagli boschivi aventi estensione **inferiore a tre ettari**, l'ente competente destinatario delle funzioni è il Comune (L.R. 53/1998 art.10 co.1 b) e L.R. 39/2002 art.5 co.3). Le richieste di taglio possono essere spedite al Comune tramite P.E.C. all'indirizzo: edilizia.privata@pec.comune.velletri.rm.it, ovvero presentate direttamente presso l'ufficio protocollo comunale.

14.3 CHE TIPOLOGIA DI ISTANZA DEVE ESSERE INOLTRATA

- In base alle caratteristiche del bosco e dell'intervento di taglio sono previste due diverse procedure: Comunicazione di inizio attività utilizzando l'apposito modulo di comunicazione taglio;
- Autorizzazione utilizzando l'apposito modulo di richiesta autorizzazione.

La comunicazione deve essere presentata:

1. per tagli boschivi di fine turno non ricadenti in aree a rischio idrogeologico;
2. per tagli boschivi di dirado (intercalari) qualora vengano rilasciati mediamente almeno tre polloni per ceppaia.

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata:

1. per l'esecuzione di tutti gli interventi nei boschi classificati a rischio molto elevato (R4) oppure a rischio elevato (R3) dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dalle Autorità di Bacino. Il proprietario deve presentare una specifica richiesta con allegato un progetto di utilizzazione forestale integrato da uno studio di compatibilità geomorfologica, redatto da un professionista abilitato, dal quale risulti che l'intervento proposto è stato progettato rispettando il criterio di non aumentare il livello di rischio e di non precludere la possibilità di eliminare o ridurre le condizioni di rischio;
2. per tagli boschivi di dirado qualora vengano rilasciati meno di tre polloni per ceppaia.

Qualora il bosco ricada all'interno del perimetro del **Parco Regionale dei Castelli Romani**, occorre acquisire il nulla osta, che i preposti uffici dell'Ente Parco rilasciano entro sessanta giorni dalla presentazione del modulo ovvero, in caso di documentazione carente, dall'invio delle integrazioni richieste.

14.4 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Tutto il territorio comunale è gravato da vincoli paesaggistici apposti con provvedimenti ministeriali specifici. In attesa dell'emanazione delle linee guida e nelle more dell'elaborazione congiunta di una disciplina specifica, mediante i piani paesaggistici o accordi tra le amministrazioni interessate, gli interventi culturali dei boschi sono soggetti all'autorizzazione paesaggistica in regime semplificato, così come stabilito nel parere espresso dall'ufficio legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali (prot. n. 6767 del 7.03.2019).

A fronte di quanto sopra, coloro che intendono effettuare tagli culturali nei boschi di proprietà devono presentare, oltre alla documentazione di cui sopra, anche apposita istanza di autorizzazione paesaggistica completa della relativa documentazione allo sportello unico edilizia (SUE) del Comune di Velletri.

14.5 REQUISITI

Le richieste di taglio devono essere presentate dai proprietari dell'appezzamento boschivo.

I possessori di terreni del demanio collettivo possono effettuare esclusivamente interventi di sfollo e dirado, quali azioni che apportano migliorie al fondo, ma non i tagli di fine turno.

Per lo stesso bosco il proprietario non può presentare più di una dichiarazione di taglio per stagione silvana.

14.6 TEMPISTICA

- *Comunicazione di inizio attività:* Trascorsi sessanta giorni dall'emissione del nulla osta da parte dell'Ente Parco Regionale dei Castelli Romani ovvero dalla ricezione della comunicazione da parte del Comune (in caso di bosco posto al di fuori dei confini del Parco), qualora i due Enti non chiedano la trasmissione di documentazione integrativa, il richiedente può eseguire il taglio. Qualora il Comune, nell'arco dei predetti sessanta giorni, chieda chiarimenti ovvero la presentazione di integrazione documentale, il suddetto termine riprende dalla data di invio di quanto richiesto. In mancanza dell'invio dei chiarimenti/integrazioni, il procedimento viene interrotto con relativo divieto di inizio dell'attività di taglio.

Ai sensi dell'art.8 R.R. 7/2005 gli interventi di taglio devono concludersi entro diciotto mesi dal decorso del termine fissato per l'inizio dell'attività.

- *Autorizzazione* Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo di autorizzazione è di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta. Il decorso del suddetto termine rimane sospeso quando:
 1. sia prescritto il rilascio del nulla osta dell'Ente Parco Regionale dei Castelli Romani; in tal caso il decorso del termine riprende dalla data del nulla osta ovvero dalla scadenza dei termini previsti per il nulla osta dall'articolo 28 della l.r. 29/1997;
 2. il Comune richieda all'interessato chiarimenti o documentazione integrativa; in tal caso il decorso del termine riprende dalla data di comunicazione dei chiarimenti o della documentazione integrativa.

Ai sensi dell'art. 8 R.R. 7/2005 l'autorizzazione ha durata di ventiquattro mesi dalla data di rilascio del provvedimento.

14.7 CONTROLLI DEL TAGLIO

Per l'espletamento dei controlli, il Comune provvede ad inoltrare copia delle con esito positivo e delle autorizzazioni al taglio al *Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri*. Il *servizio guardia parco* viene informato dall'ufficio forestale dell'Ente Parco Regionale dei Castelli Romani.

ART. 15 NORME TRANSITORIE E ATTUATIVE

15.1 Le presenti Linee Guida entrano in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

15.2 L'Amministrazione Comunale favorisce mediante apposita campagna informativa la pubblicità del presente Regolamento.

15.3 Chiunque fosse interessato alla tutela di alberi di particolare pregio o importanza ai sensi dell'Art. 11, potrà fornire all'Amministrazione Comunale motivate proposte scritte richiedendone l'iscrizione in elenco.